



CHIARIMENTI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE

Rimangono di competenza comunale le procedure relative alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici:

- per i quali necessita la sola autorizzazione comunale (anche se suddivisa in due procedimenti amministrativi legati il primo al rilascio del titolo edilizio ed il secondo all'autorizzazione paesaggistica);
- non industriali, fatto salvo il caso di ubicazione in area protetta;
- in edifici ed impianti industriali ai sensi del comma 1, art. 26, della L. 10/91.

Nei casi in cui la procedura sia di competenza comunale, il Comune interessato applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (DIA).

Agli effetti di quanto disposto dal comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08 si considerano aderenti al tetto degli edifici gli impianti parzialmente integrati di cui all'allegato 2 del D.M. 19.02.07; per tali interventi si applica la disciplina della comunicazione preventiva.

Si precisa che nei casi in cui l'ambito di intervento sia interessato da aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/04, l'eventuale comunicazione preventiva di cui comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08, deve acquisire preventivamente l'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso decreto per essere efficace.

Il procedimento di competenza comunale non può comportare variante urbanistica.

Nel caso siano presentate più richieste ciascuna singolarmente rientrante nella competenza comunale ma che oggettivamente costituiscono un unico parco solare/eolico (per contiguità degli impianti, medesima proprietà del fondo, ecc...) il Comune sospende il procedimento e trasmette le pratiche alla Regione che le esamina congiuntamente.

Per gli impianti fotovoltaici su pensiline e tettoie ubicate su abitazioni esistenti alla data dell'11 luglio 2009 si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 dell'8 luglio 2009.